

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO

1) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Prato è istituito lo “*Sportello per il cittadino*” volto a fornire informazioni ed orientamento per l' accesso al servizio della Giustizia.

A questo fine verrà fornita una consulenza di base relativa a possibili controversie giudiziali e stragiudiziali nelle seguenti materie: a) civile e fallimentare; b) penale; c) amministrativo; d) lavoro. Non potranno essere dati pareri scritti.

2) Beneficiari

Potranno accedere allo “Sportello per il cittadino” cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché persone giuridiche aventi sede residenza ovvero dimora nella circoscrizione del Tribunale di Prato. I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

La richiesta di consulenza dovrà essere presentata in forma scritta presso la Segreteria del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

3) Consulenti

Potranno prestare consulenza presso lo “Sportello per il cittadino”, ad eccezione dei Consiglieri dell'Ordine, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato, nonché i praticanti con patrocinio iscritti al Registro praticanti presso l'Ordine di Prato che: negli ultimi cinque anni non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all' avvertimento; che siano in regola con l'obbligo formativo; che, comunque, tengano una condotta di vita professionale specchiata ed illibata. Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti ed, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività da loro svolta in tali

settori. Il Consiglio provvederà a formare un registro di consulenti aggiornato mensilmente con i relativi turni.

4) Attività

L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello per il cittadino" consiste in una consulenza da tenersi presso i locali dell'Ordine almeno due volte alla settimana per due ore consecutive, in modo che per ogni settore di attività sia garantita la presenza di un Avvocato per almeno due volte al mese.

5) Gratuità dello svolgimento dell'incarico

Le consulenze sono gratuite, è pertanto vietato all'Avvocato di ricevere denaro o altro tipo di compenso per l'attività di consulenza, da parte del beneficiario della consulenza o da terzi.

6) Divieto di assumere incarichi

E' vietato all'Avvocato che presti consulenza allo sportello di assumere incarichi professionali dal beneficiario della consulenza relativi alla questione esaminata. E' altresì vietato all'Avvocato che presti consulenza allo sportello assumere, altri incarichi professionali da parte della persona che accede al servizio, in contestualità con le prestazioni della consulenza stessa.

Il divieto si estende anche ai colleghi associati dello studio dell' Avvocato che abbia prestato la consulenza.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti consulenza indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

7) Luogo di svolgimento della consulenza

E' vietato all'Avvocato di ricevere la persona che accede al servizio fuori dei locali dell'Ordine senza l'autorizzazione del Consiglio.

8) Consenso al trattamento dati personali

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il Consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla "privacy"

9) Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento

In caso di violazioni, il Consiglio potrà escludere l' Avvocato dal registro dei Consulenti ed aprire procedimento disciplinare nei suoi confronti ove ne ricorrano i presupposti.

Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro dei consulenti:

- a) La mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo;
- b) Il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire consulenza alla persona che accede al servizio;
- c) La violazione dei punti 3, 5, 6, 7 del presente regolamento.